

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 36 DEL 10.02.2017

Oggetto: Fondo Unico di Ente per i trattamenti accessori al personale anno 2017. Costituzione provvisoria.



IL DIRETTORE

PREMESSO che gli artt. 31 e 32 del CCNL 1998/2001 comparto Enti Pubblici non Economici prevedono che presso ciascun Ente è costituito in via provvisoria il Fondo Unico per i trattamenti accessori al personale per l'anno 2017 prioritariamente finalizzato per il raggiungimento di specifici obiettivi individuati dal Piano della Performance 2017-2019 approvato con decreto del Consiglio Direttivo n. 3 del 27.01.2017 e valutati con i criteri di cui alla propria determinazione n. 31 del 7.02.2017;

VISTI l'art. 1 comma 236 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e la circolare Mef-Rgs n. 26 del 7.12.2016 "Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2017" in riferimento ai limiti per l'ammontare complessivo delle risorse da destinare annualmente al trattamento economico accessorio del personale;

CONSIDERATO che non vi sono variazioni della consistenza del personale in servizio e che l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla costituzione del Fondo per l'anno 2017 come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per complessivi € 35.774,54;

DATO ATTO che il suddetto importo è allocato nel bilancio di previsione dell'Ente Parco per l'esercizio finanziario 2017 nell'ambito dei capitoli 11202010 (€ 8.914,54 per il finanziamento delle progressioni orizzontali del personale all'interno delle aree), 11202050 (€ 26.860,00 per il finanziamento dell'indennità di ente contrattualmente prevista dal C.C.N.L. di comparto, della performance individuale, oltre alla quota parte TFR a carico del Fondo sul capitolo 14210038 "Quota accantonamento TFR");

VISTO il D.Lgs. 165/01 in tema di competenza dei dirigenti e lo Statuto dell'Ente Parco in tema di competenze del Dirigente;

DETERMINA

1. DI COSTITUIRE in via provvisoria il Fondo Unico di Ente anno 2017 per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle aree A, B e C dell'Ente Parco nella somma di € 35.774,54 come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO che il suddetto Fondo sarà aggiornato a fine anno previa verifica contabile delle somme già erogate per la corresponsione dell'indennità di Ente e delle progressioni economiche del personale nonché degli eventuali risparmi di gestione;
3. DI DARE ATTO che sussiste la copertura finanziaria per dare esecuzione al presente provvedimento nell'ambito dei capitoli 11202010, 11202050 e 14210038 del bilancio di previsione 2017;
4. DI DARE ATTO che il suddetto fondo verrà impegnato e liquidato sulla base delle normative vigenti in materia, con riferimento ai C.C.N.L. di comparto ed a quanto determinato con la contrattazione integrativa sindacale decentrata.

Il Direttore
Dr. Tullio Bagnati



Il Direttore certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo on line sul sito web istituzionale dell'Ente Parco Nazionale Val Grande (www.parcovalgrande.it) il giorno 10 FEB. 2017 ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009.

Vogogna, li 10 FEB. 2017

Il Direttore
Dr. Tullio Bagnati



Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa – Anno 2017

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

L'importo delle risorse storiche consolidate del fondo 2017 ammonta ad € 20.185,53 importo determinato secondo quanto di seguito dettagliato.

L'importo di base del fondo è stato definito ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 19.04.1995 e s.m.i. ed è pari ad € 20.185,53 come di seguito dettagliato:

Fonte	Descrizione	Importo
CCNL 19.04.1995 art. 35 c. 1	Monte salari 1988 * 0.80%	712,84
	Rivalutazione 1988 * 0.65%	579,19
	Corrispettivo 250 ore straordinario * 10 dipendenti (pianta organica) con aliquote 1988	15.963,17
	Corrispettivo €3,61 * 10 dipendenti * 13 mensilità	469,30
CCNL 06.07.1995 art. 35 c. 2	Fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi: il fondo è costituito dalla somma stanziata nell'anno 1993 per le di cui all'art. 13 c. 2 lett. a del DPR 13.01.1990, n. 43, incrementata del 3,5% a partire dal 31.12.1995, nonché di quanto eventualmente residua dalla somma complessiva del fondo di cui al c. 2 detratte le somme utilizzate per la costituzione dei fondi di cui alle lett. a,b,c,d del presente comma. Tale fondo è finalizzato all'erogazione dei compensi legati alla produttività collettiva e al miglioramento dei servizi nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 36.	1.119,07
CCNL 06.11.1998 art. 31 comma 1 lett. j	E' costituito presso ciascun Ente del comparto un fondo per i trattamenti accessori alimentato dalle seguenti risorse economiche: j) un importo pari allo 0,80% della retribuzione mensile complessiva al netto degli incrementi di cui alla tabella D bis, a decorrere dall'1.05.199, da imputare su base annua per 13 mensilità.	1.341,96
TOTALE		20.185,53

Tale importo viene incrementato per ulteriori € 15.589,01 a seguito di incrementi esplicitamente quantificati dal CCNL di comparto così come sintetizzato nella seguente tabella:

Incrementi		
Fonte	Descrizione	Importo
CCNL 14.03.2001 art. 4 c. 2 lett. a ed e	Al fine di assicurare lo sviluppo della contrattazione integrativa e di finanziare l'incremento della produttività collettiva e individuale, il miglioramento qualitativo delle prestazioni e dei risultati e l'innalzamento della qualificazione professionale, e nel rispetto della disciplina del comma 7, al fondo unico di ente di cui al comma 2	2.254,80

	lett. a sono destinate, a valere dall'anno 2001, le seguenti ulteriori risorse: a) un importo pari allo 0,57% del monte salari anno 1999 del personale ricompreso nelle Aree A, B e C; e) un importo non superiore all'1% del monte salari dell'anno 1999 nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989 la predetta percentuale è elevata fino alla misura dell'1,5%;	
CCNL 14.03.2001 art. 4 c. 3	Le risorse derivanti dall'utilizzo dei risparmi della retribuzione individuale di anzianità, comprese le eventuali maggiorazioni, fruita dal personale ricompreso nelle Aree A, B e C, comunque cessato dal servizio a decorrere dall'1.1.2000. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al Fondo, in via permanente, l'intero importo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato, valutato su base annua. (n. 2 cessazioni: una in data 31.07.2003 (RIA € 102,82 * 13 mensilità) e una in data 28.02.2007 (RIA € 25,82 * 13 mensilità)	1.672,32
CCNL 14.03.2001 art. 4 c. 10	Le risorse dei Fondi indicati nei commi 3, 4 e 5 possono essere adeguate, nell'ambito della capacità di bilancio degli Enti, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione – adottati dai singoli Enti – finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze, ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche.	6.950,00
CCNL 09.10.2003 art. 25 c. 2	Il fondo per i trattamenti accessori per il personale delle aree di cui all'art. 31, CCNL 16.02.1999, con le integrazioni di cui all'art. 4 del CCNL 14.03.2001, è ulteriormente incrementato di un importo pari ad € 10,70 pro capite per 13 mensilità con decorrenza 01.01.2003. Per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989 il predetto importo pro capite è stabilito in € 15,90 con le medesime decorrenze.	2.067,00
CCNL 01.10.2007 art. 36 c. 1	Con decorrenza 31.12.2007 e a valere dal 01.01.2008, al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree, determinato ai sensi dell'art. 25, comma 2 del CCNL del 09.10.2003 e dell'art. 5 comma 1 del CCNL del 08.05.2006, è incrementato di un importo pari allo 0,10 del monte salari al 31.12.2005 relativo al personale destinatario del predetto fondo, da integrare nelle misure e con le modalità indicate all'art. 38. Per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989, il predetto incremento, con la medesima decorrenza, è pari allo 0,16%.	345,89

CCNL 18.02.2009 art. 1 c. 2	Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 31 dicembre 2007, le risorse dei fondi di cui all'art.36, commi 1 e 2, del CCNL dell'1 ottobre 2007, sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,36% del monte salari 2005 e ripartite sulla base di quanto indicato nel comma 3. Per gli Enti non destinatari della legge n.88 del 1989, l'incremento, con la medesima decorrenza, è pari allo 0,55%.	2.299,00
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Sezione II – Risorse variabili

Per quanto riguarda le risorse variabili esse potranno essere ricalcolate a fine anno con i dati effettivamente derivanti dalla gestione del personale nell'anno in corso. L'eventuale importo verrà iscritto al fondo ai sensi dell'art. 31 del CCNL stipulato in data 16.02.1999.

Sezione III – Sintesi della costituzione del fondo

Il totale generale provvisorio del fondo ammonta ad € **35.774,54** come sintetizzato nella seguente tabella:

	Descrizione	Importo
A	Risorse storiche	20.185,53
B	Incrementi esplicitamente quantificati dal CCNL di comparto	15.589,01
	Totale risorse fisse personale di ruolo	35.774,54
	Risorse variabili	da quantificare a fine anno
	TOTALE PROVVISORIO FONDO 2016	35.774,54

Vogogna, 10.02.2017

